



Prot. n. 4350/A36C

21 maggio 2008

Aggiornamento del Regolamento di disciplina, come da delibera del Consiglio di istituto dell'8 settembre 2008, a seguito della nota ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

In riferimento alle finalità educative del POF, all'articolo 328 (commi 2 e 4) del D. L. del 16/02/1994 n°297, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D. P. R. del 24/06/1998 n° 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive modifiche, come da D. P. R. 235 del 21 novembre 2007 (pubblicato sulla G. U. n. 293 del 18. 12. '07 e in vigore dal 2 gennaio 2008), si adotta il presente Regolamento disciplinare. Esso integra l'attuale Regolamento d'Istituto (approvato il 26/05/2004 dal Consiglio d'Istituto) e intende definire i comportamenti degli studenti che si configurano come mancanze disciplinari, le sanzioni, gli Organi competenti e le procedure di applicazione delle sanzioni.

La scuola, in tutte le sue articolazioni e nei limiti delle sue competenze, si impegna a garantire agli studenti i diritti indicati dall'art. 2 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

Articolo 1

Mancanze disciplinari e sanzioni

Per ottemperare ai doveri scolastici di cui all'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", si individuano i comportamenti disciplinari e le relative sanzioni le quali hanno, comunque, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono i seguenti:

- a) Ritardi ricorrenti, ricorrenti richieste di uscita/entrata posticipate senza gravi motivi
- b) Ritardi ricorrenti nella presentazione delle giustificazioni per assenze o entrate/uscite fuori orario
- c) Ritardi ricorrenti nell'assolvimento degli impegni di studio
- d) Ripetuta mancanza del libretto personale dello studente
- e) Sottrazione di materiale a compagni o a altro personale della scuola
- f) Falsificazione o manomissione di documentazione scolastica (in particolare della firma dei genitori e dei voti sul libretto dello studente)
- g) Trasgressione del divieto di fumo all'interno della scuola (Già contemplato dalla legge, con relative multe)
- h) Uso di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto o nel corso di visite/viaggi d'istruzione
- i) Utilizzo di cellulari in classe
- j) Utilizzo di cellulari e fotocamere all'interno della scuola con divulgazione pubblica di materiali e immagini di persone, senza il loro consenso (graduare: il grado di offesa recata alla persona in questione)
- k) Utilizzo non consentito della rete internet verso l'esterno e accesso non autorizzato verso l'interno dell'Istituto
- l) Mancanza di rispetto e gravi turbative ed intemperanze nei confronti del personale della scuola e dei compagni (parole offensive, minacce, prepotenze, ecc...)
- m) Possesso di oggetti pericolosi e comportamenti che possono indurre pericolo per la comunità scolastica

- n) Mancanza di responsabilità nei confronti della vita della comunità scolastica (mancanza di rispetto delle idee altrui, della provenienza socio-culturale e religiosa, ecc...)
- o) Atti di "bullismo", cioè di pressione o violenza fisica e psicologica esercitata su compagni, o comunque su terzi
- p) Mancanza di responsabilità verso l'ambiente scolastico e non rispetto delle norme igieniche più elementari.
- q) Mancanza di osservazione delle norme di sicurezza, delle disposizioni organizzative dell'Istituto; danni agli impianti relativi alla sicurezza.
- r) Utilizzo scorretto e danneggiamento volontario di macchinari, di sussidi didattici, del patrimonio scolastico, del materiale didattico proprio ed altrui.

2. Per la violazione delle norme comportamentali sopra citate, si stabiliscono le seguenti sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione:

- a) Richiamo verbale o scritto (su iniziativa del docente interessato)
- b) Nota sul registro di classe, con informativa scritta ai genitori (docenti e coordinatore)
- c) Informazione telefonica dei genitori da parte della segreteria dell'Istituto su segnalazione del docente
- d) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il coordinatore di classe o con il dirigente, in relazione alla gravità degli atti
- e) Ammonizione scritta da inviare ai genitori e da inserire nel fascicolo personale dello studente (irrogata dal DS)
- f) Sequestro del cellulare da parte del docente e consegna successiva al genitore tramite la Segreteria Didattica
- g) Sospensione da particolari attività scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche ecc.) (competente è il Consiglio di classe)
- h) Assegnazione di lavori utili per la comunità scolastica (Consiglio di classe).
- i) Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di classe).
- j) Sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni (Consiglio di classe).
- k) Sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni (competente è il Consiglio di Istituto).
- l) Per reati che "violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone", può essere disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 4, comma 9 del Decreto P. R. 249/98, modificato e in vigore dal 2/1/2008); per recidiva o comunque per atti di violenza grave, la sanzione può comportare l'esclusione dagli scrutini finali o non ammissione all'esame di stato (comma 9-bis). Competente è il Consiglio di istituto.
- m) Per le mancanze disciplinari ai punti q e r, e' prevista la richiesta di riparazione del danno in termini di risarcimento monetario, come indicato al punto 12 del Regolamento d'Istituto.

Articolo 2

Procedure per gli interventi disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

1. Il richiamo verbale o scritto è irrogato dal docente coinvolto per:

- assolvimento irregolare degli impegni di studio;
- turbativa occasionale dello svolgimento delle lezioni;
- frequenza non regolare delle lezioni, senza motivazioni gravi.

2. La nota sul registro di classe è inflitta dal docente in servizio nella classe per i reiterati comportamenti previsti ai punti a, b, c, d, e per eventuali altre mancanze disciplinari che si verificano nel corso delle ore di lezione. In caso di atti gravi, la nota sul registro non esclude l'irrogazione di altre sanzioni. Essa deve essere sempre comunicata alla famiglia per iscritto, mediante il libretto personale dello studente. La firma del genitore per presa visione va controllata entro la lezione successiva a quella in cui si è verificata l'azione sanzionata. La nota sul registro di classe è competenza del docente o del coordinatore di classe in casi di particolare iterazione di comportamenti; in questo caso va tempestivamente comunicata al Dirigente scolastico.

In casi particolari, qualora il livello di turbativa impedisca lo svolgimento dell'attività didattica o per ragioni precauzionali, il docente può disporre anche l'allontanamento dalla lezione. Lo studente allontanato dovrà essere immediatamente accompagnato, da un collaboratore scolastico, in Presidenza; il Dirigente valuterà se

l'allievo dovrà essere riammesso in classe, e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la irrogazione di altre sanzioni disciplinari.

3. L'ammonizione scritta da inviare ai genitori e da inserire nel fascicolo personale dello studente è irrogata dal Dirigente scolastico, anche su segnalazione di un docente o del coordinatore di classe, per le mancanze disciplinari indicate ai punti a, b, c, d, quando gli atti siano reiterati, e comunque privi di un'adeguata giustificazione. L'ammonizione verrà irrogata anche per le mancanze indicate ai punti f, i, l, m, senza escludere il ricorso ad altri provvedimenti disciplinari in casi gravi. Nell'eventualità si verificasse quanto previsto al punto i, senza giustificato motivo, il cellulare utilizzato sarà sequestrato dal docente e riconsegnato successivamente al genitore su sua richiesta, tramite la segreteria didattica.

4. La sospensione da particolari attività didattiche (uscite, viaggi d'istruzione ecc. .) è irrogata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, per i comportamenti configurati ai punti e, h, l, m, n, quando si ravvisino reiterazioni di atti rischiosi per la comunità scolastica. Le famiglie verranno previamente informate della deliberazione.

5. L'assegnazione di lavori utili alla comunità scolastica sarà irrogata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, e potrà essere comminata in sostituzione della sospensione dalle lezioni per comportamenti giudicati gravi e pericolosi per il soggetto interessato e la comunità scolastica, come ai punti e, g, h, j, k, l, m, n, p. L'attuazione della sanzione sarà possibile con il consenso dei genitori dell'allievo; diversamente sarà commutata in sospensione, la cui durata sarà decisa dal Consiglio di classe in relazione alla gravità della mancanza disciplinare.

6. La sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni sarà irrogata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, per gli stessi casi previsti al punto precedente, e per le mancanze disciplinari indicate ai punti q e r, quando non siano reiterati. L'attuazione della sanzione dovrà essere preceduta da un'informativa specifica ai genitori, che prenderanno atto formalmente della deliberazione. Il Consiglio di classe curerà il processo di riammissione dello studente nella comunità scolastica dopo la conclusione del periodo di sospensione.

7. La sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni sarà irrogata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, per tutti i casi previsti nei precedenti punti 5 e 6, e in quello indicato al punto o (atti di bullismo). L'irrogazione di tale sanzione deve conseguire alla valutazione della reiterazione e della evidente gravità degli atti sopra indicati da parte dell'organo competente, in relazione alla sicurezza della comunità scolastica e alla sua dignità istituzionale. L'attuazione della sanzione dovrà essere preceduta da un'informativa specifica ai genitori, che prenderanno atto formalmente della deliberazione. Il Consiglio di classe curerà il processo di riammissione dello studente nella comunità scolastica dopo la conclusione del periodo di sospensione.

8. La sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni, fino alla fine dell'anno scolastico e/o con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'esame di stato è irrogata dal Consiglio di Istituto quando si configurino reati perseguibili dalla legge e, comunque, comportamenti che "violino la dignità della persona umana", inducano "pericolo per l'incolumità delle persone", per atti di violenza grave o di grave danno apportato alla comunità scolastica, in ogni suo aspetto, materiale e immateriale. In tali casi si provvederà ad un'informativa specifica ai genitori e, nei casi previsti dalla norma, alla denuncia presso le forze dell'ordine da parte del rappresentante dell'Istituto.

9. Il risarcimento dei danni sarà richiesto per le mancanze disciplinari indicate ai punti q e r, senza preclusione di eventuali altri provvedimenti, come dai commi precedenti. Si procederà come previsto al punto 12 del Regolamento disciplinare d'istituto per l'assunzione di responsabilità. Dopo l'individuazione dei soggetti responsabili, verrà irrogata una multa, per una cifra a forfait che ammonterà a 50 Euro, a cui seguirà il risarcimento monetario, relativamente al preventivo della ditta o dell'ente che si occuperà della riparazione. Da quest'ultima cifra verrà sottratta la somma già versata a titolo di multa. Tale sanzione è comminata dal Dirigente scolastico.

Le sanzioni di cui ai punti 5), 6), 7) sono adottate dal Consiglio di Classe aperto solo ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (nel caso di allievi del triennio), che decide a maggioranza dei votanti.

Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E', altresì, consentito ai genitori e allo studente di tenere rapporti con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità scolastica.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 3

Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell'interessato/a, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà entro il termine di 10 giorni. **Qualora tale organo non decidesse entro tale lasso di tempo, la sanzione si riterrà confermata.**

Si pone in rilievo che il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Di conseguenza, la sanzione potrà essere resa esecutiva anche in pendenza del procedimento di impugnazione.

E' possibile ulteriore ricorso presso il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o un suo delegato), che decide in via definitiva relativamente ai reclami, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, presieduto dallo stesso Direttore dell'USR o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale svolge la sua attività istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione e esprime il proprio parere entro il termine **perentorio** di 30 giorni. **A fronte di un parere sfavorevole o di mancanza di pronunciamento dell'Organo regionale, il Direttore dell'USP potrà decidere indipendentemente dal parere, con una sospensione del termine per un periodo massimo di 15 giorni.**

Articolo 4

Organo di garanzia interno

L'Organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente scolastico che funge da presidente e da 6 consiglieri: 3 docenti, 2 genitori, 1 studente.

I consiglieri sono eletti annualmente all'inizio di ogni anno scolastico, dal Collegio dei docenti per la rappresentanza dei docenti, dal Consiglio d'Istituto per la rappresentanza dei genitori e degli studenti.

L'Organo di garanzia interno ha le competenze individuate dall'articolo 3 del presente regolamento, nonché quella di proporre modifiche del Regolamento disciplinare al Collegio dei docenti per l'approvazione e al Consiglio d'Istituto per l'adozione.

Le decisioni dell'Organo di garanzia interno sono prese a maggioranza assoluta, **in regime di collegio perfetto alla prima convocazione e dei 5/7 dei suoi membri alle convocazioni successive**; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Ove il Presidente sia legittimamente impedito a presiedere l'Organo di garanzia interno, la funzione di Presidente è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di **Consigliere**. **L'astensione da parte di uno o più consiglieri non influisce sul conteggio dei voti.**

In caso di incompatibilità o conflitto di interesse da parte dei suoi membri, si nomineranno dei supplenti, che verranno indicati dagli organi competenti (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto) nella fase di elezione.

L'Organo di garanzia interno può comunque essere convocato in qualsiasi momento, su richiesta del Presidente o almeno della metà dei suoi componenti.

Delle riunioni del Comitato di garanzia interno è redatto il verbale a cura di un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Articolo 5

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. P. R. del 24/06/1998 n° 249.

All'inizio dell'anno scolastico una copia del presente regolamento sarà consegnata alle famiglie degli studenti e una allegata al registro di classe.

Il coordinatore del Consiglio di classe illustrerà agli alunni le parti essenziali del presente regolamento e di quello d'Istituto.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. ra Maria Pia Pozzoli

Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Maria Luisa Crippa

Lissone, 21 maggio 2008